

Estratto

33.dianoia

Rivista di filosofia



anno XXVI, dicembre 2021



Mucchi Editore

33.dianoia

Rivista di filosofia
del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
dell'Università di Bologna



Mucchi Editore

dianoia

Rivista di filosofia del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna fondata da Antonio Santucci †



Direttrice Mariafranca Spallanzani

Vicedirettrice Marina Lalatta Costerbosa

Comitato di direzione Alberto Burgio, Francesco Cerrato, Vittorio d'Anna, Diego Donna, Franco Farinelli, Carlo Gentili, Gennaro Imbriano, Manlio Iofrida, Marina Lalatta Costerbosa, Mariafranca Spallanzani.

Comitato scientifico Francisco Javier Ansuátegui Roig (Universidad Carlos III de Madrid), Lorenzo Bianchi (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"), Carlo Borghero (Università di Roma "La Sapienza"), Dino Buzzetti (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Giuseppe Cambiano (Scuola Normale Superiore di Pisa), Pietro Capitani (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Claudio Cesa † (Scuola Normale Superiore di Pisa), Raffaele Ciafardone (Università degli Studi di Chieti e Pescara), Michele Ciliberto (Scuola Normale Superiore di Pisa), Giambattista Gori (Università degli Studi di Milano "La Statale"), Lucian Hölscher (Ruhr-Universität Bochum), Giorgio Lanaro † (Università degli Studi di Milano "La Statale"), Catherine Larrère (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Ernst Müller (Humboldt-Universität zu Berlin), Paola Marrati (Johns Hopkins University - Baltimore), Gianni Pagani (Università del Piemonte Orientale), Paolo Quintili (Università di Roma, "Tor Vergata"), Johannes Rohbeck (Technische Universität Dresden), Ricardo Salles (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Falko Schmieder (Leibniz-Zentrum für Literatur - und Kulturforschung Berlin), Maria Emanuela Scribano (Università "Ca' Foscari" di Venezia), Giovanni Semeraro (Universidade Federal Fluminense), Stefano Simonetta (Università degli Studi di Milano "La Statale"), Alexander Stewart (Lancaster University), Walter Tega (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Luc Vincenti (Université Paul Valéry, Montpellier 3), John P. Wright (Central Michigan University), Günter Zöllner (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Comitato di redazione Alessandro Chiessi, Diego Donna, Roberto Formisano, Gennaro Imbriano, Gabriele Scardovi, Piero Schiavo, Serena Vantin (coordinatrice).

Direzione e redazione Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Via Zamboni, 38 - 40126 Bologna
info@dianoia.it

I manoscritti devono essere inviati per posta elettronica alla redazione della rivista. La loro accettazione è subordinata al parere favorevole di due referee anonimi. Le norme tipografiche e le modalità d'invio dei contributi sono scaricabili dalla pagina web della rivista:
<http://www.dianoia.it/>

Abbonamento annuo (2 numeri, iva inclusa): Italia € 60,00; Estero € 85,00; numero singolo € 30,00 (più spese di spedizione); numero singolo digitale € 22,00 versione digitale € 47,00; digitale con IP € 56,00; cartaceo e digitale (Italia) € 71,00; cartaceo e digitale (Italia) con IP € 80,00; cartaceo e digitale (estero) € 96,00; cartaceo e digitale (estero) con IP € 105,00.

La fruizione del contenuto digitale avviene tramite la piattaforma www.torrossa.it

Registrazione del Tribunale di Modena n. 13 del 15/06/2015

ISSN 1125-1514 - ISSN digitale 1826-7173

ISBN 978-88-7000-918-7

Grafica e impaginazione STEM Mucchi (MO), stampa Geca (MI).

© STEM Mucchi Editore - 2021

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

[facebook.com/mucchieditore](https://www.facebook.com/mucchieditore) twitter.com/mucchieditore [instagram.com/mucchi_editore](https://www.instagram.com/mucchi_editore)

33. dianoina

Filosofia e critica del diritto. Studi su Hegel e Rawls
a cura di Alberto Burgio e Marina Lalatta Costerbosa

- 5 Alberto Burgio, Marina Lalatta Costerbosa, *Tre anniversari e un intreccio filosofico*
- 13 Pierpaolo Cesaroni, *La struttura dialettica della filosofia del diritto di Hegel. Una rilettura*
- 31 Gaetano Rametta, *Appropriazione e validità del diritto in Hegel*
- 53 Eleonora Caramelli, *Libertà e follia della personalità. Una ricognizione a partire dal § 62 dei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*
- 71 Andreas Arndt, *»Die Eumeniden schlafen«
Über die Fragilität der Moderne*
- 89 Alberto Burgio, *Ergründung e Versöhnung. Sullo statuto critico della Rechtsphilosophie*
- 107 Corrado Bertani, *Il primo commentario ai Lineamenti di filosofia del diritto e la critica di K.M. Kahle al Diritto astratto di Hegel*
- 127 Ludwig Siep, *Gegenwärtige Kontroversen um Hegels Rechtsphilosophie*
- 147 Giovanni Bonacina, *Hegel e Rawls*
- 169 Giovanni Giorgini, *John Rawls e la neutralità liberale*
- 187 Corrado Del Bò, *Rawls e il merito*
- 201 Nicola Riva, *L'eguaglianza delle opportunità nella teoria della giustizia come equità*

- 221 Catherine Audard, *Reason and Democracy: Are the Cognitive and Moral Demands of Public Reason Excessive?*
- 245 Speranta Dumitru, *Is Rawls' Theory of Justice Biased by Methodological Nationalism?*
- 261 Francisco Javier Ansuátegui Roig, *El minimalismo utópico del derecho de gentes realista de Rawls*
- 287 Agustín José Menéndez, *Rawls Beyond the Rawlsistas: Towards a Modest Reading of A Theory of Justice*
- 307 *Gli autori*



La struttura dialettica della filosofia del diritto di Hegel.

Una rilettura

Pierpaolo Cesaroni

The essay offers a new reading of the dialectical structure of Hegel's philosophy of right. The aim is: 1) to bring out the close connection between dialectic method and scientificity; 2) on the basis thus gained, to sketchily trace the dialectical process at work in the philosophy of right. The essay will be limited to the path that leads from abstract right to the beginnings of ethical life. It will thus enable us to understand the relationship that Hegel establishes between the world of right and its scientific understanding.

Keywords: *Hegel, Philosophy of Right, Dialectics, Scientificity, Ethical Life.*

1. *Dialettica e scientificità*

L'ambizione di Hegel è quella di produrre una trattazione scientifica del diritto, inteso in senso ampio di mondo storico-sociale¹. Egli utilizza prevalentemente il termine «scienza» come sinonimo di «filosofia»; in altri casi, quando intende distinguere tale prestazione del pensiero da quella delle scienze positive, parla di «scienza filosofica» o «speculativa»². Ovviamente ciò non vale solo per la trattazione del diritto, bensì riguarda l'intera filosofia hegeliana, la quale, notoriamente, si pone il compito di «contribuire a far sì che la filosofia si avvicini alla forma della scienza»³.

È necessario prendere sul serio queste affermazioni e riconoscere che in Hegel non è applicabile la distinzione, oggi data per acquisita, fra scienza e filosofia, come se si trattasse di due attività fra loro indipendenti. Paradossalmente, proprio la filosofia di Hegel è considerata una delle massime manifestazioni di tale divaricazione: essa è diventata il paradigma stesso di un pensiero che si dichiara fieramente

¹ G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, trad. it. di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 1999 (d'ora in poi: GPR), §1. Hegel parla anche di «scienza dello Stato [*Staatswissenschaft*]» (ivi, «Prefazione», p. 15).

² Cfr. per es. ivi, «Prefazione», p. 4 e p. 10; §1; §3 Anm.; §4 Anm.; §148 Anm., ecc. Sulla distinzione fra scienza speculativa e scienza positiva si tornerà a breve, ancorché in forma cursoria.

³ G.W.F. Hegel, *La fenomenologia dello spirito*, a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2008, p. 5.

mente (o stolidamente, a seconda del punto di vista) autonomo da quello scientifico, incurante di esso e a esso superiore⁴. Si tratta di un esito paradossale, poiché l'intero sforzo di Hegel si può dire orientato proprio ad associare alla filosofia un compito scientifico, evitando così che essa finisca per qualificare un esercizio riflessivo privo di vincoli e di metodo, costituito da «considerazioni vaganti informemente qua e là» e di natura più o meno velatamente oracolare⁵.

Sulla base di queste osservazioni si impongono almeno due questioni: perché si renda necessaria una filosofia scientifica e come debba essere inteso il «dimostrare e dedurre» che le è proprio⁶. Queste domande circoscrivono l'orizzonte problematico di partenza di Hegel: non a caso, esse dominano tanto la «Prefazione» alla *Fenomenologia* quanto l'«Introduzione» dell'*Enciclopedia*. La risposta alla prima questione può essere riassunta nel modo più stringato – e quindi inevitabilmente impreciso – in questo modo: non è possibile ridurre il dominio della scientificità alla prestazione teorica concretamente all'opera nelle scienze particolari quali (all'epoca) la matematica e la fisica. Questo non perché esse non procedano scientificamente, ma perché la loro pretesa di scientificità richiede di essere a sua volta scientificamente fondata. È per questo motivo che si rende necessario un piano ulteriore, per l'appunto quello della filosofia, capace di fondare tale pretesa alla scientificità e dotato di un procedimento epistemico specifico, che Hegel identifica con la dialettica.

Questa impostazione di fondo non deriva da Hegel: egli la eredita da Kant e soprattutto da Fichte, anche se la risposta da lui elaborata sarà alquanto differente da quella dei suoi predecessori⁷. Naturalmente, circoscrivere questo progetto non dice ancora nulla sulle modalità della sua attuazione. È però certo che, se si dimentica che l'intera prestazione filosofica di Hegel riposa su di esso, allora è probabile che quest'ultima finisca per assomigliare a un'acozzaglia di affermazioni paradossali o strampalate. Si può aggiungere che, dal punto di vista di Hegel, è proprio l'elisione di tale questio-

⁴ La versione più popolare (in tutti i sensi) di questa immagine è quella offerta da K. Popper. Fra i molti luoghi cfr. per es. *La società aperta e i suoi nemici*, a cura di D. Antiseri, Roma, Armando Editore, 1974, vol. 2, p. 33: «La nuova tendenza [di Fichte, Schelling, Hegel] è di rinunciare alle prove e, con esse, a qualunque genere di argomento razionale».

⁵ GPR, «Prefazione», p. 5.

⁶ Ivi, § 141 Anm.

⁷ Lo scritto programmatico di Fichte del 1794 *Sul concetto della dottrina della scienza* svolge a questo riguardo una funzione cruciale; al riguardo cfr. G. Rametta, *Fichte*, Roma, Carocci, 2012, pp. 67-77.

ne, con la conseguente riduzione del piano di scientificità alla prestazione di ciò che egli chiama «intelletto», a produrre correlativamente una «filosofia» oracolare e senza metodo, pronta a occupare con le sue elucubrazioni lo spazio dichiarato esterno all'orizzonte della scienza⁸.

Non è certo questo il luogo per affrontare con la dovuta ampiezza il problema della concezione hegeliana della scientificità, tanto meno il rapporto che egli istituisce fra scienza positiva e speculativa⁹. Qui ci si limiterà a fornire una possibile traccia, senza alcuna pretesa di completezza, per determinare il senso da attribuire alla scientificità propria della filosofia, guardando in particolare alla sua filosofia del diritto. A questo fine è utile riferirsi al primo scritto che Hegel dedica a tale oggetto, il saggio *Sulle maniere di trattare scientificamente il diritto naturale*, poiché esso è dominato fin dalla prima riga dal problema della scientificità¹⁰. Le due «maniere di trattare» il diritto naturale, l'empirismo e il formalismo, sono criticate da un punto di vista epistemico, cioè in quanto non sono capaci di produrre la comprensione scientifica del diritto che esse promettono. Scrive Hegel: «la scienza empirica si rappresenta la totalità scientifica come una totalità del molteplice, ovvero come completezza [Vollständigkeit], mentre l'autentico formalismo la tratta come coerenza [Consequenz]»¹¹. È proprio nella capacità di uscire dal gioco di specchi fra completezza e coerenza, nel quale l'una trova nell'altra il proprio inciampo insuperabile, che si misura la pretesa di scientificità dell'impresa di Hegel.

Il formalismo, che è qui ascritto a Kant e Fichte (ma che pochi anni dopo troverà il suo paradigma nel metodo di «costruzione» di Schelling¹²), intende produrre una teoria coerente mediante un procedi-

⁸ «Il concetto non va rimpiazzato con il rifiuto del metodo che è proprio del presentimento e dell'entusiasmo, né con l'arbitrio di quel parlare profetico che disprezza non soltanto quel tipo di scientificità [dell'intelletto], ma la scientificità in generale» (G.W.F. Hegel, *La fenomenologia*, cit., p. 35).

⁹ Per uno sguardo introduttivo cfr. L. Illetterati, P. Giuspoli, L. Mendola, *Hegel*, Roma, Carocci, 2010, cap. 3. Sul rapporto fra scienza speculativa e scienze particolari si veda N. Mooren, T. Rojek, *Hegels Begriff der Wissenschaft*, «Hegel-Studien», 48 (2015), pp. 65-94 (ma anche P. Cesaroni, *La vita dei concetti. Hegel, Bachelard, Canguilhem*, Macerata, Quodlibet, 2020, cap. 2).

¹⁰ La centralità di questo aspetto nello scritto sul *Naturrecht* è stato messo acutamente in luce da B. Bourgeois, *Le droit naturel de Hegel. Commentaire*, Paris, Vrin, 1986, pp. 51 ss.

¹¹ G.W.F. Hegel, *Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale*, ed. it. a cura di C. Sabbatini, Bompiani, Milano, 2016, p. 237. Su questo testo hegeliano si veda G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, Milano, Franco Angeli, 2013, cap. 2.

¹² G.W.F. Hegel, *La fenomenologia*, cit., pp. 36-7.

mento di astrazione dal molteplice dell'esperienza. Lasciando da parte il problema della fondatezza delle critiche che Hegel rivolge ai suoi obbiettivi polemici, è importante evidenziare la sua consapevolezza dei limiti di ogni procedimento riflessivo che intenda fondare la propria coerenza «a priori», del tutto incurante del riferimento all'esperienza. Paradossalmente, è proprio questo uno dei rimproveri usuali che vengono rivolti alla dialettica hegeliana, a partire dal celebre «tanto peggio per i fatti» che la vulgata attribuisce a Hegel (in occasione della discussione della sua dissertazione *De orbitis planetarum*). In realtà, fin dallo scritto sul *Naturrecht*, egli ha fatto valere i diritti dell'esperienza di contro a un simile atteggiamento teorico: «A buon diritto l'empiria pretende che un simile filosofare debba orientarsi in base all'esperienza e, con titoli altrettanto validi, persiste contro l'artificiosità di un siffatto apparato di principi»¹³.

Il problema di tale procedere formale deriva dal fatto che esso non è in grado di prescindere dall'esperienza così come vorrebbe (il che è impossibile), ma si limita, in realtà, a innalzare a principio razionale «un lato del fenomeno scelto a casaccio [*eine aufgegriffene Seite der Erscheinung*]]»¹⁴, cioè a valorizzare surrettiziamente alcuni elementi presi a forza dall'esperienza a scapito di altri. In tal modo il formalismo «sprofonda completamente nella necessità empirica»¹⁵. Il risultato di un tale procedere, come Hegel chiarirà nella «Prefazione» alla *Fenomenologia*, non è altro che un tedioso «gioco di prestigio» che abusa dell'intuizione più facile, dell'analogia più sfrenata, del collegamento più artificioso¹⁶.

Di fronte alla supposta coerenza ricercata dal formalismo, che affoga nella peggiore incoerenza, la ricerca della completezza dell'empirismo presenta, agli occhi di Hegel, tutt'altro valore. Nell'«Introduzione» all'*Enciclopedia*, Hegel ricorda a più riprese che la scienza «ha per suo punto di partenza l'esperienza» e afferma che attribuire alla scienza speculativa un rifiuto di tale assunto «è da considerare un malinteso»¹⁷. La riflessione che si rivolge al molteplice dell'esperienza e che cerca di mettervi ordine, ritrovando in esso delle regolarità («leggi, proposizioni generali», o anche «concetti

¹³ G.W.F. Hegel, *Le maniere scientifiche*, cit., p. 257.

¹⁴ Ivi, p. 255.

¹⁵ Ivi, p. 239.

¹⁶ G.W.F. Hegel, *La fenomenologia*, cit., p. 38.

¹⁷ Hegel, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, ed. it. a cura di B. Croce, Roma-Bari, Laterza, 1989⁷, § 12 e § 8 Anm.

intellettuali»¹⁸), è dunque un momento imprescindibile. È questa la prestazione che Hegel vede all'opera in quelle che egli chiama scienze empiriche (o del finito) quali la fisica e, nel nostro caso, il diritto positivo o l'economia politica¹⁹, ma anche, per un altro verso, il diritto naturale nella sua variante "empirica" (Hobbes, Locke, ecc.).

Perché allora questo tipo di riflessione non è sufficiente? A guardar bene, la lotta dell'empiria con la teoria mostra che l'una è «la ragione capovolta» dell'altra. Come detto, il procedere empirico fa inevitabilmente uso di determinazioni astratte e concetti generali, che non gli appaiono tali solo perché «sono a disposizione sotto forma di sano intelletto umano e per questo sembra che provengano immediatamente dall'esperienza»²⁰. Formalismo ed empirismo si rivelano in realtà due procedimenti speculari: il primo pretende di rimanere presso la pura astrazione senza accorgersi che essa implica sempre un riferimento all'esperienza, mentre il secondo pretende di rimanere aderente all'esperienza senza accorgersi che essa è già da sempre impastata di determinazioni di pensiero. A fronte di questo infinito rimpallarsi, in cui «i due contendenti a turno si attaccano, ricorrendo ora a un'astrazione, ora ad una pretesa esperienza» e in cui domina «la mescolanza [*Vermischung*] dell'empirico e del riflesso»²¹, come è da definirsi il compito della scienza speculativa?

La risposta più immediata identifica tale compito con l'esplicitazione dei contenuti teorici impliciti, salvandoli dalla mescolanza in cui si trovano impigliati nel circolo empirico-riflessivo e ricostruendo così in maniera ordinata il tessuto logico effettivamente operante nella realtà. Se così fosse, l'operazione propriamente filosofica sarebbe da intendere come una sorta di esplicitazione dell'implicito e il concetto speculativo non si distinguerebbe da quello empirico se non per il suo maggiore livello di astrazione o formalizzazione. Non è questa, tuttavia, la strada seguita da Hegel. Nel § 11 dell'*Enciclopedia*, egli identifica l'operazione di esplicitazione con il *primo* momento dell'esercizio del pensiero (in senso logico e non cronologico): esso libera le determinazioni riflessive dalla loro mescolanza con l'empiri-

¹⁸ Ivi, § 7 Anm. e § 228.

¹⁹ GPR, §§ 189 Anm. e 211 Anm. Ma cfr. già G.W.F. Hegel, *Le maniere scientifiche*, cit., pp. 323 e 381.

²⁰ G.W.F. Hegel, *Le maniere scientifiche*, cit., p. 259.

²¹ *Ibidem*.

rico e le coglie puramente per sé²². È questo il lavoro – fondamentale – dell'intelletto, che, come detto, si concretizza nel procedere proprio delle scienze del finito (scoperta di leggi, generalità, concetti intellettuali). Il limite intrinseco di questo procedimento sta – per richiamare l'espressione sopra citata dal saggio sul *Diritto naturale* – nella sua pretesa di completezza. Infatti, il lavoro di esplicitazione o di formalizzazione, in luogo di fornire una rappresentazione completa dell'esperienza, si incaglia inevitabilmente in punti di impossibilità, cioè nell'incapacità di spiegare tutta l'esperienza mediante le determinazioni che ha a disposizione. In altre parole, qualcosa nell'ordine del reale resiste alla presa della generalità: «In questo suo lavoro accade che il pensiero si avvolga in contraddizioni, cioè si smarrisca tra la rigida non-identità dei pensieri, cosicché non raggiunga se stesso, anzi resti impigliato nel suo contrario»²³.

È qui, cioè nella misura in cui il pensiero «non rinuncia a se stesso» di fronte all'esperienza della contraddittorietà delle determinazioni da lui stesso prodotte, che entra in gioco il momento scientifico-speculativo (o filosofico). Esso «resta fedele a sé in questo consapevole smarrimento» e «nel pensiero effettua la soluzione delle sue proprie contraddizioni»²⁴. Tale operazione non ha nulla di mistico o di oracolare: si tratta di produrre un concetto (speculativo) in grado di stabilire un nuovo orizzonte di comprensione della realtà che consenta di pensare ciò che, nell'orizzonte definito dalle determinazioni riflessive di partenza, non trovava letteralmente posto.

La (auto-)produzione del concetto speculativo deve essere considerata a tutti gli effetti come una *creazione*²⁵, poiché non è riconducibile a un processo di estrinsecazione o di esplicitazione di un contenuto già presente, nascosto fra i risvolti del sapere di partenza. Vi è dunque una differenza qualitativa fra la riflessione intellettuale, che opera sul molteplice empirico per esplicitare le connessioni generali che vi sono impastate (nel gergo hegeliano: l'in sé che diventa per

²² «Ora, in contrasto o anche solo a differenza di queste forme che sono proprie del suo essere determinato e degli oggetti suoi, lo spirito procaccia anche soddisfazione alla sua somma intimità, al pensiero, e prende il pensiero a suo oggetto» (G.W.F. Hegel, *Enciclopedia*, cit., § 11).

²³ G.W.F. Hegel, *Enciclopedia*, cit., § 11.

²⁴ *Ibidem* (trad. modificata). Un'ampia e recente trattazione del problema della contraddizione in Hegel è M. Bordignon, *Ai limiti della verità. Il problema della contraddizione nella logica di Hegel*, Pisa, ETS, 2014.

²⁵ «In ciò consiste il creare [*das Schaffen*] del concetto, che non può comprendersi altro che in questa sua stessa intimità [*in diesem Innersten desselben*]» (G.W.F. Hegel, *Scienza della logica*, a cura di A. Moni e C. Cesa, Roma-Bari, Laterza, 1999³, p. 685). Sul punto cfr. F. Chiereghin, *Rileggere la Scienza della logica di Hegel*, Roma, Carocci, 2011, pp. 130 ss. e 156-159.

sé), e la riflessione speculativa, che opera sui risultati ottenuti da quella prima riflessione. Il concetto speculativo, infatti, non si limita a esprimere qualcosa che già “c’era” nelle determinazioni su cui si esercita, bensì si impegna a pensare ciò che in esse *non c’era*: il loro buco o strappo (ossia la loro contraddizione)²⁶.

Allo stesso tempo, però, tale creazione è da intendere anche come una *scoperta*. Non si tratta, cioè, di una costruzione arbitraria: il concetto speculativo deve essere in grado di rispondere a uno specifico problema. Esso è chiamato, cioè, a produrre una comprensione della realtà più ampia rispetto a quella prodotta dalle determinazioni di partenza, superando l’*impasse* in cui queste ultime si incagliavano. In questo senso, proprio nel momento in cui si crea, il concetto si scopre, per così dire, già lì “prima” della sua stessa creazione. La temporalità implicata nell’esposizione speculativa procede verso il passato e questo rappresenta uno dei suoi aspetti più contro-intuitivi, in cui si rivela la discontinuità fra il piano dell’esperienza e quello della scienza²⁷. L’inevitabile ricadere del nuovo concetto in una (nuova) rappresentazione della realtà rimette in moto, su nuove basi, il processo riflessivo-intellettuale di estrinsecazione e, di conseguenza, il processo genetico-speculativo di creazione/scoperta, il quale trova il suo pieno dispiegamento nel circolo complessivo della *Darstellung*.

Come detto, questa traccia di lettura della scientificità propria della dialettica non ha alcuna pretesa di esaustività. Essa intende far emergere due aspetti fondamentali: 1) la differenza – e necessaria interrelazione –, nel piano epistemico, fra il momento intellettuale e quello speculativo; 2) l’assegnazione ai due momenti di due procedimenti differenti (e interrelati): rispettivamente, esplicitazione e creazione/scoperta. Si intende ora utilizzare questa griglia al fine di proporre una rilettura del processo dialettico all’opera nelle prime sezioni della filosofia del diritto, facendo così emergere il tipo di scientificità che Hegel associa alla sua esposizione.

²⁶ Alain Badiou, nella penetrante lettura della dialettica hegeliana offerta in *Teoria del soggetto*, conia, in un senso molto simile, il concetto di *horlieu* («fuori-luogo»): cfr. A. Badiou, *Teoria del soggetto*, ed. it. a cura di F. Francescato, Trieste, Asterios, 2017, parte I.

²⁷ L’eternità propria della *Darstellung* speculativa «si coniuga primariamente al *passato*, *al di qua* del presente e di un *ora* che vengono continuamente scavalcati e infranti» (G. Rametta, *Il problema dell’esposizione speculativa nel pensiero di Hegel*, Roma, Inschibboleth, 2020², p. 124).

2. La dialettica della filosofia del diritto

Per riassumere in maniera libera quanto esposto nel precedente paragrafo, si può leggere il processo dialettico come ritmato in quattro scansioni: 1) la determinazione concettuale, che si associa inevitabilmente a un determinato contenuto rappresentativo; 2) la riflessione che si esercita su tale determinazione, traendo da essa tutte le conseguenze (esplicitazione del suo contenuto, in sé che diventa per sé); 3) l'emergere, in tale dispiegarsi riflessivo, di un punto di impossibilità o di contraddizione, cioè di un "qualcosa" che, nella determinazione di partenza, insiste per essere pensato senza però trovare il suo "posto"; 4) infine – ed è il momento propriamente speculativo –, la creazione/scoperta del concetto in grado di pensare tale punto di impossibilità. È precisamente questo «esser divenuto, come risultato» del concetto a costituire la sua «dimostrazione e deduzione»²⁸. Esso dovrà trovare poi una sua configurazione, che farà ripartire su nuove basi il processo dialettico (ritorno al primo punto).

Perché un concetto si configuri, bisogna «guardare intorno, che cosa corrisponde al medesimo nelle rappresentazioni [*Vorstellungen*] e nella lingua»²⁹. Tuttavia, è il concetto che conferisce il contenuto alla rappresentazione e non viceversa: quest'ultima «deve prendere la sua verità da esso, movendo da esso correggere e conoscere sé»³⁰. Ciò significa – e questa è forse la difficoltà maggiore della scienza speculativa – che il contenuto associato alle rappresentazioni di volta in volta sviluppate nell'esposizione (proprietà, contratto, famiglia, corporazione, Stato ecc.) deve essere fatto corrispondere unicamente a ciò che è derivato dal procedere concettuale, senza che si mescolino contenuti che derivano dall'uso abituale del termine, da riflessioni estemporanee, da presupposti non padroneggiati e così via. Bisogna cioè evitare «quel malinteso fondamentale, quella pratica cattiva, cioè rozza, consistente in ciò, che nel considerare una categoria si pensa *qualcos'altro* e non la categoria stessa»³¹.

Ora, il diritto è da Hegel inteso come quel particolare esserci (*Dasein*) che è «l'esserci della volontà libera»³². In altre parole, il diritto è il processo attraverso il quale la volontà libera assume

²⁸ GPR, § 2 Anm.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ G.W.F. Hegel, *Scienza della logica*, cit., p. 20.

³² GPR, §§ 27 (trad. modificata) e 29.

come oggetto se stessa, scindendosi nei due lati (che sono «la medesima cosa» in due forme diverse): soggettivo, cioè l'agire dei singoli individui, e oggettivo, cioè l'ambiente storico-sociale in cui essi si muovono³³. Tutti i concetti che articolano la scienza speculativa del diritto ne costituiscono una determinata configurazione e si raggruppano in macro-sezioni (diritto astratto, moralità, eticità), i cui concetti condividono una stessa struttura di fondo. Solo le figure etiche sono concrete, cioè articolazioni effettive della realtà socio-politica; quelle precedenti (diritto astratto e moralità) sono invece figure che si producono per astrazione e che si incontrano concretamente solo, per così dire, impastate all'interno di ogni figura etica. Il piano dell'eticità, tuttavia, non viene assunto dall'esperienza, bensì dedotto: alla schematica ricostruzione di questo processo dimostrativo sono dedicate le pagine che seguono.

2.1. *Il diritto astratto*

Come ricorda Hegel, il punto di partenza dell'esposizione corrisponde al punto di arrivo della sezione precedente del sistema, vale a dire la psicologia³⁴. La prima configurazione della volontà libera è chiamata da Hegel «diritto astratto». I concetti propri di questa sezione si presentano nella forma di un rapporto semplice fra un soggetto e un oggetto, che Hegel denomina anche «personalità»: da un lato, la «volontà *entro di sé singola* di un *soggetto*», dall'altro «un mondo esterno, trovato di fronte immediatamente»³⁵. Il diritto consiste qui nel processo attraverso il quale la persona pone l'esserci che ha di fronte «come il proprio», in modo da ritrovare in esso la sua consistenza oggettiva³⁶.

Ricostruiamo schematicamente la struttura dialettica del diritto astratto seguendo la traccia sopra indicata, partendo dalla sua prima figura, la proprietà. Il momento della determinatezza più semplice è il rapporto fra la persona e la cosa (*Sache*), la quale si presenta come proprietà, cioè trova il suo «fine sostanziale» nella volontà

³³ Cfr. *ivi*, §§ 25-26 e 28.

³⁴ Cfr. *ivi*, § 2.

³⁵ GPR, § 34. Fra le presentazioni del diritto astratto si può ricordare almeno W. Baruschat, *Zum Status des abstrakten Rechts in Hegels Rechtsphilosophie*, «Philosophische Forschung», 41 (1987), pp. 19-42.

³⁶ GPR, § 39.

della persona che se ne appropria³⁷. La riflessione opera su questa determinatezza estrinsecandone progressivamente gli aspetti implicati: presa di possesso, uso e alienazione. In quest'ultima si manifesta l'essenza ultima della proprietà: «io posso *spogliarmi* della mia proprietà, poiché essa è la mia soltanto in quanto io pongo in essa la mia volontà»³⁸. In altre parole, solo quando mi libero di una proprietà mi rendo a tutti gli effetti proprietario, poiché dimostro di non rapportarmi davvero alla cosa (rimanendo invischiato in essa), bensì solo a me stesso nel medio della cosa. Così, tuttavia, l'estrinsecazione riflessiva giunge a un punto cieco, o di contraddizione: la figura della proprietà è chiamata a porre qualcosa (il rapporto fra la volontà e se stessa, $V \rightleftharpoons V$) che essa non è in grado di porre (in quanto essa è nella forma del rapporto fra la volontà e la cosa, $V \rightleftharpoons C$). La riflessione che si muove entro la figura della proprietà giunge così a formulare una domanda a cui, con gli strumenti a sua disposizione, non è in grado di rispondere: come posso ritrovare nella realtà esterna non già una cosa, bensì una volontà?

È a questo punto che si innesca il momento propriamente genetico-speculativo. La risposta alla domanda richiede la produzione di un nuovo concetto: il contratto. È decisivo riconoscere che quest'ultimo non deriva per esplicitazione da quello della proprietà: il movimento di estrinsecazione è piuttosto ciò che conduce al punto cieco (a una contraddizione) e lì si arresta. È invece il contratto a dimostrare retroattivamente di contenere in sé la proprietà: il concetto iniziale si trova ricompreso, come suo momento, all'interno di un concetto più ampio.

Il contratto, a sua volta, produce una nuova determinazione del diritto. Bisogna tenere a mente che non vi è da pensare nulla, in esso, se non ciò che deriva dalla sua deduzione speculativa: il rapporto fra due volontà proprietarie $V_1 \rightleftharpoons V_2$, o più precisamente $(V_1 \rightleftharpoons C_1) \rightleftharpoons (V_2 \rightleftharpoons C_2)$, dove si evidenzia il permanere, come momento, del concetto di proprietà ($V \rightleftharpoons C$). A questo punto, si rimette in moto il procedere riflessivo-intellettuale. Esso classifica i vari tipi di contratto (donazione, scambio, pegno) e, soprattutto, estrinseca la sua struttura: essa implica certamente «due parti contraenti» che «si comportano l'una verso l'altra come *immediate* persone autonome»; tuttavia, nel punto dell'accordo, implica anche il prodursi di

³⁷ Ivi, §§ 42 e 44.

³⁸ Ivi, § 65.

una volontà comune a entrambe³⁹. La riflessione scopre quindi che il concetto di contratto non riguarda solo il rapporto fra due volontà proprietarie, bensì anche il rapporto di ciascuna di esse con la loro volontà comune (la quale trova la sua esistenza empirica nel contenuto dell'accordo). La riflessione giunge così, di nuovo, a sperimentare un contraccolpo nel corso delle rappresentazioni implicite nella determinazione di partenza: come pensare il rapporto fra la volontà proprietaria e la volontà comune? Come rispondere a questa esigenza che sorge dall'interno stesso del concetto di contratto ma che eccede la sua configurazione del diritto?

La risposta a tale problema richiede nuovamente l'attivazione della riflessione speculativa, che produce un nuovo concetto: l'illecito (*Unrecht*). Così come, nel passaggio dalla proprietà al contratto, la figura del diritto si era trasformata da pura volontà (V) in volontà distinta da un'altra (V_1 e V_2), ora la volontà individuale (che si distingue da altre volontà) si trasforma in volontà particolare distinta da una volontà comune. Abbiamo così una nuova configurazione del diritto, che può essere scritta $V_p \rightleftharpoons V_c$, dove però $V_p = (V_{p1} \rightleftharpoons V_{p2})$, o più precisamente:

$$V_p = [(V_{p1} \rightleftharpoons C_{p1}) \rightleftharpoons (V_{p2} \rightleftharpoons C_{p2})]$$

dove emerge ancora una volta l'abbassamento a momento della figura precedente.

Il senso comune potrebbe sentirsi spiazzato dal doversi rappresentare nell'illecito la verità del contratto. Ancora una volta, però, se ci si astiene dall'inserire intuizioni arbitrarie e si rimane aderenti al progresso immanente del concetto, il passaggio appare del tutto congruo: il contratto costringe a determinare il rapporto fra versante soggettivo e oggettivo del diritto come rapporto fra la volontà particolare e la volontà comune (alle diverse volontà contraenti), quindi è necessario, secondo la struttura del diritto astratto, che questa differenza sia posta (cioè che la volontà particolare sia «*per sé diversa* dalla volontà universale»⁴⁰), in modo da poter produrre l'identificazione dei due lati. Così come, nel passaggio precedente, l'esito del movimento dialettico (da $V \rightleftharpoons C$ a $V \rightleftharpoons V$) aveva richiesto lo sdoppiamento di due volontà proprietari dal contenuto differente

³⁹ GPR, § 75. Qui emerge la distinzione fra volontà comune e universale, che Hegel anticipa nella trattazione per conferire ad essa maggiore chiarezza. Lasciamo sullo sfondo questo punto fondamentale.

⁴⁰ GPR, § 81.

(V_1 e V_2), ora è richiesto che V_p e V_c abbiano un contenuto differente, e l'unico modo perché ciò avvenga è che la prima sia una violazione della seconda.

A questo punto, entra in gioco il momento riflessivo di estrinsecazione, che, ancora una volta, si applica alla classificazione (illecito senza dolo, frode e delitto) e alla struttura dell'illecito: esso risulta essere una coercizione (*Zwang*) esercitata dalla volontà particolare, a cui segue una «seconda coercizione» esercitata sulla prima dalla volontà comune, la quale punisce la trasgressione⁴¹. Non si tratta, ovviamente, di due coercizioni speculari (come invece avviene nel caso della vendetta⁴²): mentre la prima coercizione pone la differenza fra V_p e V_c , la seconda la abolisce (cioè dimostra che tale differenza ha «entro di sé un'esistenza nulla»⁴³), ristabilisce l'identità fra i due lati e dà così a questa determinazione del diritto la sua piena configurazione.

2.2. *La moralità*

Ci si deve chiedere a questo punto che cosa, nell'illecito, insiste per essere pensato senza trovarvi posto. La volontà libera si è rivelata *al tempo stesso* particolare e universale (V_p e V_c), tuttavia si manifesta sempre solo come uno solo dei due lati: o come violazione, o come punizione. Allora, ciò che qui insiste per essere pensato è precisamente la determinazione dell'unità della volontà: il suo essere al tempo stesso particolare e universale.

La riflessione speculativa che si attiva per dare risposta a questo nuovo problema produce qui uno scarto più ampio di quello avvenuto nei momenti precedenti, poiché porta con sé una rideterminazione della struttura stessa del diritto. Quest'ultimo, cioè, non è più articolabile nella forma di un rapporto fra lato soggettivo e oggettivo (nel gergo hegeliano, è questo il caso di una «volontà infinita meramente in sé [*an sich*]»⁴⁴), bensì entrambi i lati sono da pensare a loro volta come un rapporto (nel gergo hegeliano, si ha una «riflessione della volontà entro sé [*in sich*]»⁴⁵). Entriamo così in una nuova sfe-

⁴¹ Ivi, §§ 90-93.

⁴² Cfr. ivi, § 102.

⁴³ Ivi, § 97.

⁴⁴ Ivi, § 105.

⁴⁵ *Ibidem*. Questa struttura auto-riflessiva emerge anche dalla denominazione delle figure della moralità, che è sempre composta da due termini.

ra del diritto, che Hegel denomina «moralità» (*Moralität*). A rigore, è solo a questo punto che le tre figure precedenti, le quali nel loro sorgere pretendevano di identificarsi, di volta in volta, con la totalità del diritto, si raggruppano retroattivamente nella sfera del «diritto astratto» (anche se, per comodità espositiva, Hegel aveva introdotto il termine fin dall'inizio). In altre parole, è solo nel momento in cui il diritto si dà una configurazione complessiva differente (la moralità) che la configurazione precedente, non potendo più pretendere di esaurire la totalità del diritto, si abbassa a suo semplice momento.

La moralità risponde al problema che sorgeva entro l'orizzonte del diritto astratto senza potervi trovare soluzione: il fatto che la volontà sia al tempo stesso particolare e universale. Il versante soggettivo del diritto appare ora come *rapporto* fra sé come particolare e sé come universale: $S = (V_p \rightleftharpoons V_u)$. In questa formulazione è contenuto che la volontà assume come oggetto del proprio agire se stessa, ovverosia generalmente si dà un fine: questa struttura è ciò che Hegel denomina *azione*⁴⁶. Il *Dasein* del diritto corrisponderà dunque alla realizzazione empirica del fine dell'azione. Si può quindi riassumere schematicamente la configurazione della moralità nel modo seguente (dove si può di nuovo evidenziare l'abbassamento a momento della figura precedente):

$$[(V_p \rightleftharpoons V_u) \rightleftharpoons (V_p \rightleftharpoons V_u)]$$

A differenza di quanto avviene nel diritto astratto, che nelle sue figure va incontro a una continua ri-articolazione della sua struttura, la moralità mantiene la sua struttura inalterata; ciò che si modifica è il contenuto che di volta in volta viene associato rispettivamente a V_p e V_u , nel senso di un loro continuo scivolamento in avanti che corrisponde alla loro progressiva universalizzazione. Ricostruiamo molto brevemente questo processo.

La prima figura, il proponimento, manifesta la pura struttura della moralità: un qualunque atto soggettivo (che qui funge da V_p) è tale solo in quanto il soggetto agente lo riconosce *come* il proprio, cioè se ne dichiara responsabile. È qui all'opera il momento auto-riflessivo proprio della moralità e il proponimento assume quindi il ruolo di volontà universale (V_u) rispetto alla particolarità dell'atto. La riflessione, nel dare esplicitazione al contenuto di questa figura, fa i

⁴⁶ Ivi, § 113: «L'estrinsecazione della volontà come volontà *soggettiva* o *morale* è *azione* [*Handlung*]

conti con la questione dell'imputazione e dei suoi limiti (circostanze, conseguenze, ecc.)⁴⁷. Dove emerge, invece, il punto di contraddizione o di impossibilità? Per capirlo, bisogna tenere presente che, nel momento in cui il proponimento si realizza, cioè si traduce da soggettivo (fine) in oggettivo (sua realizzazione), la differenza fra V_p e V_u viene meno, poiché si è prodotta la loro identificazione. Come ogni figura, anche questa può essere reiterata all'infinito (con il sorgere di un nuovo proponimento, e così via); tuttavia, dal punto di vista strutturale, ciò che occupava il posto di V_u (il proponimento) scivola ora nel posto di V_p , che si ritrova così in cerca di una nuova V_u .

Il problema che viene formulandosi è dunque: cosa vale da volontà universale del proponimento? Il concetto che si produce per dare risposta a tale domanda è l'*intenzione*. Quest'ultima va intesa come la nuova V_u , cioè come «un contenuto *universale* includente entro sé la connessione molteplice» di singoli proponimenti⁴⁸. La riflessione interviene di nuovo a estrinsecare il contenuto di questa figura: il contenuto più immediato della sua intenzione sarà «il *benessere* o la *felicità*» del soggetto agente⁴⁹. Nel momento in cui questo fine è realizzato, si riattiva lo stesso processo visto in precedenza: dal punto di vista strutturale il benessere, identificandosi alla volontà particolare che la assumeva come suo fine, scivola nel posto di V_p . Sorge, a questo punto, una sotto-figura, in cui il benessere mio (divenuto V_p) trova la sua universalizzazione nel benessere anche di altri, o più precisamente dal «benessere *di tutti*»⁵⁰ (nuova V_u). Ma il vero momento di passaggio è determinato dall'imporsi del seguente problema: cosa può assumere la funzione di universale rispetto alla particolarità del benessere (mio e di altri)?

La risposta che la riflessione speculativa dà a tale domanda è la terza e ultima figura della moralità: il concetto di *bene* (*das Gute*). Con questo termine, non si deve intendere altro che ciò che è divenuto dal processo dialettico: un fine che io riconosco come mio, ma che per il suo contenuto non dipende da me (perché altrimenti sarebbe ancora benessere). È da evidenziare che, per la sua struttura, questo fine universale oggettivo non si presenta come opposto o escludente rispetto alla felicità, bensì come sua universalizzazio-

⁴⁷ Cfr. *ivi*, §§ 117-118.

⁴⁸ *Ivi*, § 119.

⁴⁹ *Ivi*, § 123.

⁵⁰ *Ivi*, § 125.

ne: il benessere diventa, per così dire, il contenuto particolare (V_p) attraverso il quale si realizza il bene (V_u)⁵¹. Giungiamo qui al punto di rottura dell'intera sezione della moralità, cioè al momento in cui tale configurazione, nel processo del suo stesso estrinsecarsi, finisce per scontrarsi con il suo punto di impossibilità.

Infatti, entro l'orizzonte della moralità il contenuto del fine è posto dal soggetto; è quindi inevitabile che nessun contenuto può corrispondere al bene: esso non potrà che risultare *vuoto* («l'identità priva di contenuto, o l'astratto positivo, che è privo di determinazione»⁵²). Poiché però ci deve pur essere un contenuto, allora il soggetto morale che mira al bene (la coscienza morale) finirà per riempirlo con «la *propria particolarità*», cioè con una determinazione che viene dal soggetto stesso⁵³. È precisamente questo movimento che Hegel identifica come «il male», che può trovare varie declinazioni, dall'ipocrisia fino alla forma estrema di ironia, in cui «non la cosa è ciò che è eccellente, bensì *io* sono l'eccellente, e sono il padrone della legge e della cosa»⁵⁴.

Affinché l'*impasse* della coscienza morale possa essere pensata, è necessario che il bene sia determinato oggettivamente, bisogna cioè uscire dall'orizzonte della moralità. La riflessione speculativa produce così il concetto di eticità, in cui la determinazione oggettiva del bene è data dalle strutture istituzionali sussistenti (*das Sittliche*, l'elemento etico) entro le quali il soggetto è inserito e che contribuisce a realizzare ricercando in esse il proprio benessere (*die sittliche Gesinnung*, disposizione d'animo etica). Per quanto sia difficile dare una raffigurazione schematica di tale configurazione, si può proporre, per amor di completezza, la forma seguente:

$$[(V_p \rightrightarrows V_u) \rightrightarrows (V_p \rightrightarrows V_u)] \rightrightarrows (V_u \rightrightarrows V_p)$$

dove ancora si rende evidente il permanere come momenti delle configurazioni precedenti (diritto astratto e moralità). L'eticità è il processo di continua identificazione fra il lato "soggettivo", per cui l'autocoscienza (V_p) assume l'elemento etico (V_u) come suo fine e

⁵¹ Per questo motivo, «la veduta secondo cui i fini oggettivi e i fini soggettivi si escludono l'un l'altro nel volere, sono una vuota affermazione del diritto astratto» (ivi, §124).

⁵² Ivi, § 135.

⁵³ Ivi, § 139. È qui evidente il riferimento a Kant. Sul punto cfr. L. Rustighi, *Back Over the Sexual Contract: A Hegelian Critique of Patriarchy*, Lanham, Lexington Books, 2021, cap. 4 (in corso di pubblicazione).

⁵⁴ GPR, § 140 Anm. (trad. modificata).

lo realizza, e il lato “oggettivo”, per cui l’elemento etico (V_u) trova nell’agire dei soggetti (V_p) la sua realtà e il suo sapere. Tale struttura etica non si modifica più nel procedere dell’esposizione, bensì si concretizza progressivamente nello sviluppo sempre più comprensivo delle sue figure, dalla famiglia allo Stato.

3. Considerazioni conclusive

La trattazione che è stata proposta della dialettica all’opera nella filosofia del diritto è incompleta, non solo per il banale motivo che si è fermata alle soglie dell’eticità, ma anche per almeno altri due aspetti fondamentali. Il primo: la trattazione si è focalizzata sulla ricostruzione del processo dialettico, tralasciando l’analisi puntuale delle determinazioni di volta in volta incontrate. In secondo luogo, la stessa analisi strutturale è incompleta, perché sono stati tralasciati alcuni aspetti fondamentali. Bisogna almeno accennare al ruolo svolto dal ritmo triadico dell’esposizione, perché è qui che emerge la specificità della dialettica dello spirito oggettivo rispetto a quella di altre sezioni del sistema.

È possibile dimostrare, in particolare, che il secondo momento di ogni triade ha sempre strettamente a che fare con il configurarsi empirico del diritto, cioè con il suo determinarsi in quanto spirito finito (e quindi aperto alla contingenza)⁵⁵. Questa funzione è segnalata dal ricorso di Hegel al termine *Realität* e suoi derivati (*reel*, *real*). Il processo dialettico manifesta qui di possedere il carattere di auto-similarità, poiché la stessa struttura si riproduce ai differenti livelli dell’esposizione: le macro-sezioni (la moralità «espone nel suo insieme il lato avente realtà [*die reale Seite*] del concetto della volontà»⁵⁶), le sotto-sezioni (per es. la società civile costituisce «l’astratto momento della *realità* [*Realität*] dell’idea»⁵⁷) e le singole figure (per es. l’uso della cosa è «il lato avente realtà [*die reelle Seite*] della proprietà» e il patrimonio è la «esteriore realtà [*Realität*]» della famiglia⁵⁸).

⁵⁵ Sul punto cfr. N. Fazioni, *Il problema della contingenza. Logica e politica in Hegel*, Milano, FrancoAngeli, 2015.

⁵⁶ GPR, § 106 Anm.

⁵⁷ Ivi, § 184.

⁵⁸ Ivi, rispettivamente § 59 Anm. e § 169. Il carattere di auto-similarità della dialettica è connesso a quello di ricorsività, sul quale si veda Chiereghin, *Rileggere la Scienza della logica*, cit., in part. pp. 59 ss.

Non è qui possibile seguire più da vicino gli sviluppi di tale impostazione. Il presente saggio, del resto, si è posto l'obbiettivo di fornire una parziale chiave di lettura del processo dialettico all'opera nell'esposizione hegeliana della filosofia del diritto, determinando il senso da attribuire al carattere di scientificità che Hegel vi ascrive. Si è insistito, in particolare, sulla differenza e sull'interrelazione, nell'esposizione, fra il momento intellettuale e quello speculativo: il primo opera nella forma dell'estrinsecazione (l'in sé che diventa per sé), mentre il secondo si attiva nel momento in cui tale estrinsecazione giunge a scontrarsi con il suo punto di impossibilità o di contraddizione. La funzione del concetto non può essere identificata con quella dell'esplicitazione e quindi ogni tentativo di interpretare la dialettica hegeliana con gli strumenti della formalizzazione logica è destinato a naufragare.

È indubitabile che la concezione hegeliana della scientificità non sia oggi più sostenibile; altrettanto insostenibile appare la pretesa di Hegel di confinare le differenti scienze particolari nel campo dell'intelletto, per preservare alla sola filosofia (o scienza speculativa) il dominio sul concetto. Purtroppo, una adeguata comprensione della dialettica hegeliana può ancora oggi aiutare a fare luce sul tipo di operatività che è propria del pensiero scientifico e, più nello specifico, sullo statuto epistemico da attribuire alle scienze del sociale e della politica.

33. dianoia

Filosofia e critica del diritto. Studi su Hegel e Rawls

a cura di Alberto Burgio e Marina Lalatta Costerbosa

ALBERTO BURGIO, MARINA LALATTA COSTERBOSA

Tre anniversari e un intreccio filosofico

PIERPAOLO CESARONI

La struttura dialettica della filosofia del diritto di Hegel. Una rilettura

GAETANO RAMETTA

Appropriazione e validità del diritto in Hegel

ELEONORA CARAMELLI

Libertà e follia della personalità. Una ricognizione a partire dal § 62 dei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel

ANDREAS ARNDT

»Die Eumeniden schlafen« Über die Fragilität der Moderne

ALBERTO BURGIO

Ergündung e Versöhnung. Sullo statuto critico della Rechtsphilosophie

CORRADO BERTANI

Il primo commentario ai Lineamenti di filosofia del diritto e la critica di K.M. Kahle al Diritto astratto di Hegel

LUDWIG SIEP

Gegenwärtige Kontroversen um Hegels Rechtsphilosophie

GIOVANNI BONACINA

Hegel e Rawls

GIOVANNI GIORGINI

John Rawls e la neutralità liberale

CORRADO DEL BÒ

Rawls e il merito

NICOLA RIVA

L'eguaglianza delle opportunità nella teoria della giustizia come equità

CATHERINE AUDARD

Reason and Democracy: Are the Cognitive and Moral Demands of Public Reason Excessive?

SPERANTA DUMITRU

Is Rawls' Theory of Justice Biased by Methodological Nationalism?

FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG

El minimalismo utópico del derecho de gentes realista de Rawls

AGUSTÍN JOSÉ MENÉNDEZ

Rawls Beyond the Rawlsistas: Towards a Modest Reading of A Theory of Justice